RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLA SEZIONE INDUSTRIALE DEL R. ISTITUTO TECNICO DI BERGAMO

Art. 7 (Convenzione)

La presente convenzione e' subordinata alla condizione che venga creato l'ente morale «Scuole industriali di Bergamo» in conformita' al progetto di legge allegato e che con la legge emananda la presente convenzione sia assoggettata a registrazione mediante semplice tassa fissa.

E richiesto, io notaio, ho ricevuto questo pubblico istromento che da me letto, presenti i testi, alle parti convenute, viene da queste tutte sottoscritto in conferma coi testi medesimi e con me notaio per ultimo.

Il presente e' scritto per mano d'altra persona di mia fiducia in tre fogli col bollo da lire 1 e ne occupa dieci facciate interamente seguendo nella undicesima le sottoscrizioni.

Firmati: Alessandro Colleoni, presidente della Deputazione provinciale.

Avv. Giovanni Battista Preda, sindaco.

Alessandro Tacchi, presidente della Camera di commercio.

On. Giacinto Benaglio, presidente della Societa' industriale.

Fumagalli Giovanni, teste.

Busetti Angelo, teste.

Alessandro Adelasio, notaio.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro dell'istruzione pubblica Credaro.

Versione in vigore dal 2 settembre 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo
Estremi	Legge 29 maggio 1913, n. 920

Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-sistemazione-della-sezione-industriale-del-r-istituto/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it